

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

15.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDI

DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
FORTE FRANCESCO e BRINI: Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le camere di commercio (2027) . . . . .	97
PRESIDENTE . . . . .	97, 98, 99, 100, 101
ALIVERTI . . . . .	98, 99, 100
BRINI . . . . .	99
CERRINA FERONI . . . . .	100
CITARISTI . . . . .	100
LAFORGIA . . . . .	98
MORO . . . . .	98
REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato</i>	100
TESINI ARISTIDE . . . . .	100
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	101

La seduta comincia alle 17.

CUOJATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

**Discussione della proposta di legge Forte Francesco e Brini: Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le camere di commercio (2027).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Forti Francesco e Brini: « Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazio-

ne delle denunce al Registro delle ditte presso le camere di commercio ».

Poiché il presidente Francesco Forte, che avrebbe dovuto svolgere la relazione, è assente in questo momento, illustrerò io, sia pure brevemente, il provvedimento in discussione.

La normativa sul collegamento delle anagrafi aziendali per il completamento del casellario dei pensionati (di cui al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467), ha recato modificazioni alla disciplina del Registro delle ditte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Per effetto di tale normativa le sospensioni, le variazioni e le cessazioni di attività devono essere denunciate alle camere entro 30 giorni e la sanzione amministrativa per omessa o ritardata denuncia è stabilita nella misura unica di lire 50 mila.

Per altro, le denunce di iscrizione, di modificazione e di cessazione secondo la disciplina del citato testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (articolo 48) devono essere prodotte nel termine di 15 giorni. Le sanzioni amministrative per omissione o ritardo delle denunce variano da un minimo di lire 800 ad un massimo di lire 32 mila.

Da quanto sopra esposto deriva la necessità di unificare il termine e la misura delle sanzioni mediante introduzione di una norma apposita, del seguente tenore: « Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti, a carico degli operatori economici, per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni 30.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di omissione o ritardo nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 50 mila ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LAFORGIA. Brevemente per rilevare che, nella parte concernente le sanzioni, se è giusto che le varie ipotesi siano unificate nei tempi (30 giorni per le mancate iscrizioni e per le variazioni) è strano, invece, che non si stabilisca una gradualità nella applicazione delle sanzioni medesime che risultano unificate in un unico ammontare previsto, cioè, nell'importo di cinquantamila lire. C'è da chiedersi, inoltre, da chi sia applicata la sanzione.

PRESIDENTE. La facoltà di applicare la sanzione resta a chi l'aveva prima e, cioè, alla Camera di commercio.

MORO. Desidererei sapere se è veramente necessario procedere, con legge, alla determinazione di sanzioni di carattere amministrativo. Mi chiedo, cioè, se non sarebbe più semplice procedere previa sollecitazione al Ministero e con disposizioni, quindi, che vengano dal Ministero medesimo.

ALIVERTI. Ritengo che la materia oggetto di questa proposta di legge sia legittima e fondata non solo perché, finalmente, sistemiamo ogni discrasia relativamente ai termini di presentazione, di modificazione, di variazione e di cessazione delle denunce; ma anche perché è evidente la necessità dell'unificazione delle sanzioni amministrative che, attualmente, sono applicate dalle Camere di commercio in termini di massima discrezionalità.

Mi chiedo, invece, se, avendo il decreto statuito una successiva scadenza, debba ritenersi ancora operante la norma in atto, quella prescritta dal testo unico del 1934, n. 2011. In secondo luogo, va rilevato che, avendo il codice civile già prescritto la presentazione al registro delle imprese di tutti gli atti relativi alla modificazione ed alla cessazione della società entro trenta giorni, le camere di commercio potrebbero essere tenute al rispetto del termine dei trenta giorni previsto dalla norma del codice civile e la ulteriore proroga di quindici giorni, quindi, dovrebbe ritenersi già sancita dalla legge tuttora in vigore, cioè, dalla legge n. 467 del 1978. Restereb-

be, quindi, un solo interrogativo relativamente alle denunce d'iscrizione in quanto la legge citata fa riferimento alle sospensioni, alle variazioni ed alle cessazioni della attività. Le sole denunce, dunque, resterebbero escluse, ma per esse dovrebbe valere il decreto del 1934 se già non vi fosse la norma del codice che prescrive il termine dei trenta giorni ed alla quale, a mio avviso, dovremmo far riferimento.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa, invece, sono anche io dell'avviso che l'unificazione del suo importo sia auspicabile; ma non va dimenticato che i casi ricordati dal collega Laforgia non sono infondati e, cioè, che, normalmente, si prevede una gradualità nell'applicazione delle sanzioni, sia che vengano effettuate dopo la scadenza e si tratta, quindi, di ritardi, sia che debbano ritenersi motivate da vere e proprie omissioni. Da ciò si deduce che l'unificazione della sanzione nell'unica misura di lire cinquanta mila è eccessiva, ad esempio, per gli operatori che dovessero di un solo giorno ritardare la presentazione della relativa denuncia. Inoltre, va tenuto presente che, attualmente, le camere di commercio applicano, per i ritardi, la sanzione di 16.670 lire che, probabilmente, è commisurata ad una percentuale del valore massimo applicabile.

Ritengo, comunque, che un parere al riguardo della Commissione giustizia sia più che mai opportuno, anche per evitare di trovarci di fronte, domani, ad una sanzione che potrebbe considerarsi eccessiva e quindi iniqua nei confronti di ditte che abbiano ritardato magari di poche ore nella presentazione degli atti stessi. Credo, dunque, che sarebbe opportuno che il presidente si facesse carico di richiedere tale parere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
FORTE FRANCESCO

BRINI. Se l'onorevole Aliverti è convinto della necessità di richiedere il parere della Commissione giustizia, da parte nostra non ci sono difficoltà. E se la

misura di 50 mila lire per la sanzione amministrativa viene ritenuta iniqua tenendo presente la « forbice » che esiste tra le 800 lire e le 32.000 lire delle attuali sanzioni, nulla vieta alla Commissione di considerare l'eventualità di un emendamento che riduca questa possibile entrata delle Camere di commercio.

ALIVERTI. Pensavo che invece della quota fissa di 50.000 lire si potesse prevedere un minimo ed un massimo, differenziando il caso del ritardo da quello della omissione.

PRESIDENTE. Come relatore credo che non sia necessario richiedere il parere della Commissione giustizia perché nella ipotesi che la nostra legge fosse inutile avremmo quanto meno fatto un lavoro non dannoso; quindi visto che il nostro Parlamento lavora con procedure sempre più defatiganti sono del parere di approvare la proposta di legge nel suo testo attuale, che è in linea con quanto suggerito dalla direzione generale del Ministero dell'industria e non può certo essere considerato né illegittimo né inopportuno.

Per quanto riguarda il secondo comma concordo con le osservazioni dell'onorevole Aliverti, ma gli ricordo anche che la *ratio* del provvedimento è proprio quella di unificare le varie sanzioni che ora sono diverse per le diverse ipotesi.

BRINI. Certo la previsione di un unico importo semplificherebbe di molto le procedure; non bisogna infatti dimenticare che l'applicazione di una sanzione all'interno di una « forbice » comporterebbe inevitabilmente la riunione di una commissione *ad hoc*, con la conseguenza che l'introito derivante alla Camera di commercio dalla riscossione dell'importo della sanzione sarebbe inferiore al gettone di presenza che essa deve corrispondere ai membri di quella commissione — né va dimenticato che le entrate delle Camere di commercio sono assai esigue —.

PRESIDENTE. Altra considerazione da fare è che l'alto tasso di inflazione ridur-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERID. DEL 17 DICEMBRE 1980

rà velocemente il valore reale di queste 50.000 lire.

TESINI ARISTIDE. In considerazione del fatto che alle Camere di commercio non sono iscritte soltanto le grandi industrie ma anche una miriade di piccole aziende, di artigiani e di commercianti — che potrebbero trovarsi in difficoltà nel rispettare i tempi previsti dalla legge magari perché non dispongono di un commercialista —, proporrei la riduzione da 50 a 30.000 lire. In questo senso preannuncio la presentazione di un emendamento.

ALIVERTI. Io insisto nella mia proposta di rivedere la questione della « forbice » e di stabilire un minimo ed un massimo invece dell'importo fisso di 50.000 lire.

CERRINA FERONI. In questo modo decade la *ratio* del provvedimento.

PRESIDENTE. Per consentire ai colleghi di prendere parte alle votazioni che stanno per avere luogo in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 18.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

#### ARTICOLO UNICO.

« Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti, a carico degli operatori economici, per la presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni 30.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di omissione o ritardo nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 50.000 ».

Gli onorevoli Aristide Tesini e Brini hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo unico, sostituire la cifra « 50.000 » con la cifra « 30.000 ».*

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo unico, sostituire le parole « omissione o ritardo » con le seguenti: « mancato adempimento ».*

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Aristide Tesini e Brini a ritirare il loro emendamento, perché con questa proposta di legge si vuole adeguare il ritardo o l'omissione nella presentazione delle denunce alla legge 4 agosto 1978, n. 467, che punisce l'omessa o ritardata denuncia con una sanzione amministrativa il cui importo fisso è di lire 50 mila.

CERRINA FERONI. Il gruppo comunista è disposto a ritirare l'emendamento, dopo la considerazione or ora svolta dall'onorevole Citaristi, la quale appare ragionevole.

TESINI ARISTIDE. Dopo l'intervento dell'onorevole Aliverti, che ha proposto di stabilire un minimo ed un massimo nell'importo della sanzione amministrativa, e dopo la replica negativa dell'onorevole Brini, mi è sembrato utile intervenire a mia volta per una mediazione tra le due proposte, presentando un emendamento che fissasse tale importo su una linea mediana di lire 30 mila. Ma poiché il gruppo comunista si è dichiarato disposto a ritirare l'emendamento, non posso che fare altrettanto per parte mia.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, mi dichiaro favorevole allo emendamento Aliverti.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*

---

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERID. DEL 17 DICEMBRE 1980

---

nato. Anche il Governo è favorevole allo emendamento Aliverti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Aliverti al secondo comma dell'articolo unico.

*(È approvato).*

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta.

Proposta di legge Forte Francesco e Brini: « Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presenta-

zione delle denunce al Registro delle ditte presso le camere di commercio » (2027).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Boggio, Brini, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Catalano, Cerrina Feroni, Citaristi, Forte Francesco, Giuliano, Grassucci, Laforgia, La Ganga, Marraffini, Moro, Olivi, Proietti, Quietì, Ravaglia, Sacconi, Sangalli, Tesini Aristide, Trebbi.

**La seduta termina alle 18,15.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO